

**SCHEMA DI CONVENZIONE/ACCORDO CONSORTILE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(Centrale Unica di Committenza)**

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____

TRA

L'Unione Montana del Baldo-Garda con sede in Caprino Veronese in Loc. Platano, 6, Codice fiscale 80010140236, rappresentata dal Presidente Sig. Castellani Maurizio, che agisce in esecuzione della deliberazione dell'Unione _____;

E

Il Comune di _____, CF _____ – PI _____, rappresentato dal Sindaco _____, che agisce in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana del Baldo-Garda n. 1 del 10.02.2015 è stata attivata, presso l'Unione Montana la Centrale Unica di Committenza degli affidamenti di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 per i comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna;
- che con deliberazioni della Giunta dell'Unione Montana n. 33 del 22.09.2015 e n. 35 del 04.12.2015 la suddetta funzione è stata estesa rispettivamente ai comuni di Brenzone sul Garda e di Lazise;
- che in data 18.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- che ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs 50 del 2016 i Comuni non capoluogo di Provincia gestiscono le procedure di affidamento dei contratti pubblici per mezzo di un centrale di committenza costituita in una delle modalità di cui al comma 4 lett. a), b), e c);

Preso atto della delibera del Consiglio Comunale di _____ attraverso la quale il medesimo ha deciso di aderire alla Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda e ha deliberato:

- l'approvazione del testo della convenzione/accordo consortile;

- l'autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione/accordo consortile in esecuzione dell'art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 15 della legge 241 del 1990 e considerato quindi di provvedere alla rituale sottoscrizione del medesimo in modalità elettronica;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE/ACCORDO

La Centrale Unica di Committenza – CUC, cura in nome e per conto dei Comuni aderenti, la gestione della procedura di gara ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

svolge attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;

- concorda con l'ente aderente la procedura di affidamento per la scelta del contraente definendo nel dettaglio la durata dell'affidamento, la procedura da seguire ed i requisiti di partecipazione nei limiti previsti dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla disciplina nazionale di recepimento, nei limiti in cui vi sia compatibilità con le Direttive medesime;
- acquisisce, in ottemperanza all'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata:
 - del progetto esecutivo se trattasi di lavori pubblici, ed annessi capitolati tecnici; piani di sicurezza e quant'altro necessario per l'affidamento;
 - della prenotazione di impegno di spesa secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
- redige, sulla base degli documenti ricevuti dal Comune, gli atti amministrativi e tutte le attività necessarie all'affidamento; nel dettaglio:
 - predisporre, approva e pubblica i bandi di gara, le lettere invito, gli avvisi di pre e post-informazione garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
 - acquisisce dai responsabili del procedimento del Comune, l'elenco delle ditte da invitare nei casi di procedure non ordinarie;
- cura tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- provvede con proprio atto a nominare la commissione giudicatrice;

- è responsabile dei rapporti con l'ANAC per quanto di spettanza;
- adotta la determinazione di aggiudicazione fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Ente interessato;
- trasmette al Comune le risultanze di gara riservandosi successiva comunicazione di efficacia della suddetta aggiudicazione;
- provvede a porre in essere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ad essa spetta la rappresentanza processuale in merito agli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Provvede all'adozione di apposite disposizioni operative disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante / Centrale di Committenza nelle quali verranno stabilite nel dettaglio le funzioni per lo svolgimento delle procedure in capo alla CUC e al Comune aderente.

ART. 2

SEDE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale Unica di Committenza ha sede presso l'Unione Montana del Baldo-Garda sita in Loc. Platano, n.6 del Comune di Caprino Veronese.

ART. 3

DISCIPLINA DEL PERSONALE DELLA CUC NON DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio CUC, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione/accordo non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura negoziale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione/accordo, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale per i procedimenti di competenza della presente convenzione/accordo è regolato secondo le intese del presente atto.

Ogni dipendente addetto all'ufficio CUC, per le attività di cui alla presente convenzione/accordo, dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Presidente dell'Unione Montana, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di Legge ed in base a tutte le normative in vigore.

ART. 4

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED IMPEGNI DI SPESA CONNESSI AGLI AFFIDAMENTI

L'attribuzione della responsabilità di gestione della CUC, viene affidata con atto del Presidente dell'Unione Montana ad un funzionario apicale titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica dell'Unione Montana.

Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni aderenti, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990.

I Comuni dell'Unione Montana, sottoscrittori aderenti alla presente convenzione, e gli altri Comuni aderenti all'accordo, contribuiscono alla remunerazione dei costi relativi alla Centrale Unica di Committenza in base ai criteri e modalità che verranno stabiliti con apposite disposizioni operative disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, di cui all'art. 1 e, in conformità a quanto previsto nello Statuto dell'Unione Montana.

Le parti, in attuazione del più ampio principio di collaborazione istituzionale, danno atto che, nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso l'Unione Montana, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

La posizione organizzativa responsabile della Centrale Unica di Committenza ha titolo giuridico per porre in essere l'aggiudicazione di ogni procedimento di affidamento.

A tal fine la posizione organizzativa, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento, il responsabile della CUC deve ricevere la determinazione a contrarre, da parte del Comune o dei Comuni per i quali viene bandita la procedura, contenente l'indicazione della copertura della spesa ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 5

RESPONSABILI COMUNALI DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singola procedura di gara deve essere nominato, dal Comune un Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la fase della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione, nonché un, da parte dell'Unione Montana, un Responsabile Unico del procedimento per la fase dell'affidamento (RUP CUC) come previsto dall' art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancata nomina, il RUP e il RUP CUC sono individuati rispettivamente nel Capo Settore a cui si riferisce la procedura di gara e nel Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

ART. 6

CONTROVERSIE CON SOGGETTI TERZI ALLA CONVENZIONE/ACCORDO

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale Unica di Committenza.

Per gli affidamenti a beneficio esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che, in caso di presentazione di ricorso al TAR, ogni Comune aderente dovrà:

- Concordare con il Responsabile della CUC ogni aspetto relativo alla strategia difensiva da adottare (del tipo decidere se richiedere un parere legale preventivo, se costituirsi in giudizio, se rimanere contumaci, ecc...) fermo restando che l'incarico per l'eventuale difesa in giudizio dovrà essere formalizzato dalla CUC;
- Provvedere a predisporre impegno di spesa adeguato alla difesa chiarendo nel provvedimento che ogni costo è a proprio carico e che quindi procederà all'intera rifusione delle spese sostenute dalla CUC per l'eventuale difesa in giudizio.

Per gli affidamenti a beneficio non esclusivo di singoli enti aderenti, le parti danno atto che ogni decisione inerente la strategia difensiva è condivisa fra gli Enti interessati. In questa evenienza, la suddivisione delle spese, nessuna esclusa, è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto, fermo restando che l'incarico per l'eventuale difesa in giudizio dovrà essere formalizzato da parte della CUC.

Nel caso in cui il ricorso abbia ad oggetto vizi procedurali relativi alla fase della procedura gestita in piena autonomia da parte della CUC, le spese per l'eventuale difesa in giudizio resteranno a carico di quest'ultima.

Le parti danno atto che tutte le istanze presentate da soggetti terzi aventi ad oggetto potenziali ricorsi al TAR o richieste di attivazione di atti di autotutela (revoca ovvero annullamento) in merito alla procedura di affidamento, sono di competenza esclusiva del Responsabile della CUC.

ART. 7

CONTROVERSIE TRA GLI ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE/ACCORDO

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, o tra i comuni e l'Unione Montana, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un documento amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

ART. 8

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione Montana definisce la dotazione di personale assegnato alla centrale individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

I comuni deleganti possono trasferire e/o comandare alla Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti delegati ai sensi dell'art.1 e secondo modalità e criteri definiti nelle disposizioni operative disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza.

La Unione Montana, nell'ambito della programmazione, può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

ART. 9

COSTI DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE/ACCORDO

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per i beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, per la piattaforma informatica dedicata alla gestione delle gare d'appalto, per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dall'Unione Montana e ripartiti fra i Comuni aderenti alla CUC, al netto di eventuali contributi, sulla base di apposite disposizioni operative disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza approvate dalla Giunta dell'Unione Montana.

La custodia e la gestione dei beni mobili e immobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata all'Unione Montana la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Unione Montana.

Ogni Comune aderente dovrà provvedere al versamento, all'Unione Montana, della quota di adesione di propria competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, così come stabilito nelle disposizioni operative disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza.

Tutte le spese necessarie all'espletamento di procedure a beneficio del singolo Comune rimangono di competenza del medesimo, e sono rimborsate all'Unione Montana su richiesta della stessa al termine della procedura di affidamento.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE/ACCORDO

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, la presente convenzione/accordo è stipulata a tempo indeterminato.

ART. 11

REGISTRAZIONE

Il presente atto, essendo una convenzione/accordo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche, va sottoascritto in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 12

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati nella misura prevista dalle disposizioni operative che si andranno ad approvare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione Montana del Baldo-Garda

Maurizio Castellani

Il Sindaco del Comune di _____
